Decisione della Commissione relativa all'autorizzazione accordata alla Repubblica Italiana, a norma dell'articolo 226 del Trattato, a mantenere sino al 7 agosto 1962, i dazi doganali in vigore il 2 marzo 1960 nei confronti degli Stati membri della Comunità Economica Europea e dei paesi terzi per i rottami e cascami di piombo (voce della tariffa doganale italiana n. 78.01 B) e per i rottami e cascami di zinco (voce della tariffa doganale italiana n. 79.01 B) (1)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato ed in particolare l'articolo 226,

Vista la decisione del 12 maggio 1960 dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato,

Vista la decisione della Commissione del 27 luglio 1961 relativa all'autorizzazione accordata alla Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato, a mantenere, per un periodo di un anno a decorrere dalla data della notifica della decisione stessa, i dazi minimi specifici in vigore il 2 marzo 1960 per il piombo greggio (voce della tariffa doganale italiana n. 78.01 A) e lo zinco greggio (voce della tariffa doganale italiana n. 79.01 A),

Viste le lettere del 27 luglio e del 13 novembre 1961 con le quali il Governo italiano ha domandato alla Commissione, a norma dell'articolo 226 del Trattato, l'autorizzazione ad adottare misure di salvaguardia al fine di mantenere inalterato l'esistente rapporto di prezzi fra i metalli primari e secondari di piombo e zinco,

Considerando che, a causa della grande differenza tra i prezzi italiani ed i prezzi esteri del piombo greggio e dello zinco greggio, è necessario assicurare alla produzione italiana di tali metalli il loro sbocco sul mercato nazionale per evitare che si manifestino in questo settore difficoltà gravi e suscettibili di protrarsi;

Considerando che per tale ragione la Repubblica Italiana è stata autorizzata, con la suindicata decisione del 27 luglio 1961, a mantenere, fino al 7 agosto 1962, i dazi minimi specifici per il piombo greggio e per lo zinco greggio in vigore il 2 marzo 1960;

Considerando che i rottami ed i cascami di piombo e di zinco sono utilizzati dalle fabbriche e dalle fonderie per ricavarne metalli e leghe di seconda fusione (metalli secondari) e che una parte sempre più rilevante di tali prodotti viene ad essere utilizzata in sostituzione del piombo e dello zinco greggi (metalli primari);

Considerando che i prezzi dei rottami e cascami di piombo e di zinco in Italia e fuori d'Italia, dipendono dal livello dei prezzi ivi applicati al piombo ed allo zinco greggi;

Considerando che, in tale situazione, il collocamento del piombo e dello zinco greggi nazionali in Italia è suscettibile di essere compromesso, tanto dall'importazione dei rottami e cascami di piombo e di zinco, quanto dalla importazione del piombo e dello zinco greggi;

Considerando che gli altri Stati membri sono tenuti ad abolire, alla fine della prima tappa, le restrizioni ed i dazi doganali all'esportazione dei rottami e cascami di piombo e di zinco;

Considerando che, per tali ragioni, una protezione daziaria contro l'importazione dei rottam e cascami di piombo e di zinco non è meno necessaria di una protezione daziaria contro l'importazione del piombo e dello zinco greggi per evitare difficoltà gravi e suscettibili di protrarsi nel settore della produzione del piombo e dello zinco greggi in Italia;

Considerando che questa protezione daziaria può produrre l'effetto desiderato soltanto unitamente alla protezione daziaria contro l'importazione del piombo e dello zinco greggi;

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica Italiana è autorizzata a mantenere sino al 7 agosto 1962 i dazi doganali in vigore il 2 marzo 1960 nei confronti degli altri Stati membri della Comunità Economica Europea e nei confronti dei paesi terzi per i rottami e cascami di piombo (voce della tariffa doganale italiana n. 78.01 B) e per i rottami e cascami di zinco (voce della tariffa doganale italiana n. 79.01 B).

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica Italiana.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1962.

Per la Commissione
Il Presidente
W. HALLSTEIN

(1) Il testo italiano è il solo facente fede.